



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Mariano Sciacca	Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo	Giudice
Dott. Lucia De Bernardin	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **1/2020**;

rilevato che con sentenza del 09/01/2020 è stato dichiarato lo stato di insolvenza *ex artt.3 e 2 del d.lgs.270/1999* della società Meridi s.r.l. con sede in Belpasso, c.da Rubino, strada provinciale 14, n. R.E.A. CT-199268, amministratore unico Carmelo Sapienza;

rilevato che in uno al medesimo provvedimento l'attività d'impresa veniva affidata ai commissari giudiziali nominati: Luciano Fausti, Elio Blasio, e Simone Manfredi;

rilevato che i commissari nominati hanno depositato la relazione *ex art.28 del D.L.vo n. 270/1999* in data 17/04/2020;

rilevato che del deposito della relazione del commissario giudiziale è stata data pubblicità mediante la prescritta affissione ad opera della cancelleria in data 22/04/2020 e che la stessa relazione è stata regolarmente comunicata in data 16/04/2020 al Ministero per lo Sviluppo Economico;



rilevato che sono state eseguite le comunicazioni ex art. 28, ultimo comma (cfr. deposito del 27/4/2020);

ritenuto che sono decorsi i termini di legge per le osservazioni e ciò a decorrere dal 12/05/2020 come previsto dai decreti legge 11/2020, 18/2020 e 23/2020;

rilevato che non risultano pervenute osservazioni da parte dell'imprenditore insolvente e di creditori nel termine di dieci giorni dalla predetta affissione e che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fatto pervenire proprio parere in data 28/04/2020, ex art. 29 d.lgs.270/1999;

rilevato che i commissari hanno diffusamente esaminato le cause dell'insolvenza giungendo alle seguenti conclusioni: *“Attesa l'analitica ricostruzione dell'andamento economico-finanziario della Meridi nell'intervallo temporale oggetto d'analisi, è possibile formulare alcune valutazioni sulle circostanze che hanno condotto la Società all'insolvenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Per ciò che attiene il profilo quantitativo è possibile rilevare come le scelte gestionali d'impresa osservate nel corso dell'Intervallo di riferimento, ovvero sin dal 2011, si sono protratte nel corso dell'Esercizio 2019 fino al punto in cui la Società, non essendo più sostenibile la condizione di tensione finanziaria, dopo aver interrotto dal mese di Luglio la remunerazione a beneficio dei dipendenti e per effetto delle azioni dei Fornitori che hanno interrotto la consegna di merci con conseguente incapacità di nuova raccolta finanziaria sulla rete di punti vendita, ha favorito dapprima: 1) il tentativo, poi rivelatosi vano, di addivenire al perfezionamento di un piano di ristrutturazione ex art.182 bis R.D.n.267/1942; poi, per effetto della presentazione dell'Istanza di Fallimento da parte di numerosi Fornitori, 2) la presentazione del Ricorso ex art.3 del D.Lgs.n.270/1990 per la pronuncia dello Stato di Insolvenza e l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria. Sotto questo profilo, quindi, sembra possibile concludere che lo stato di insolvenza della Società sia dipeso dalla stratificazione nel tempo di una serie di scelte gestionali rivelatesi erronee, sia sotto il profilo di impiego delle liquidità generate per effetto dell'inversione del ciclo costi – ricavi tipica del settore di appartenenza, sia in quello di approccio*



al mercato di riferimento, per via della inefficacia o omissione di misure di generale efficientamento operativo (ciclo ricavi – costi). Queste hanno condotto l'azienda ad una progressiva ed inesorabile crisi di liquidità, con contrazione prima della sua capacità di far fronte agli impegni derivanti dalle operazioni di gestione, fino alla totale paralisi operativa con conseguente emersione delle condizioni per l'evidenza dello stato di dissesto.

Per altro verso, ovvero sotto il profilo qualitativo, anche alla luce della approfondita analisi del mercato di riferimento della Meridi effettuata nella presente relazione, non paiono plausibili, in tutto o in parte, le circostanze che la proprietà vorrebbe ascrivere alla crisi della Meridi, così come rappresentate con l'introduzione del ricorso ex art. 3 del D.lgs. 270/1999 per la richiesta di ammissione alla procedura di A.S.. Infatti, in ragione della necessità che l'imprenditore che "chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre "... le cause che lo hanno determinato", la Meridi, col richiamato ricorso, avrebbero inteso imputare la crisi a due circostanze precise. La prima, secondo la richiamata prospettazione, sarebbe stata imputabile al registrato ingresso sul mercato siciliano di alcuni competitors di rilevanti dimensioni (quali Eurospin, LIDL, MD), ingresso che avrebbe condotto ad una contrazione delle quote di mercato detenute dai negozi a insegna "Fortè", cui la Meridi S.r.l. non sarebbe stata in grado di far fronte. Questione che, invece, pare chiaramente smentita dalle analisi di mercato sopra menzionate. Il secondo motivo, invece, sempre nell'ottica della ricorrente sarebbe asseritamente ascrivibile ad una situazione di crisi di tutte le Società del Gruppo, che avrebbe reso "inattuabile un sostegno finanziario ... ed inesigibili i crediti infragruppo". Circostanza, quest'ultima che correttamente individua, però, l'effetto che ha condotto all'insolvenza della Meridi, ma che non ne chiarisce in alcun modo le cause. Queste, dunque, le due principali cause di insolvenza esplicitate dall'imprenditore, per la richiesta di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria. Invero, il Collegio Commissariale, chiamato ad esporre le cause dell'insolvenza che lo stesso abbia potuto verificare nella fase giudiziale, in ragione dell'analisi sin qui effettuata, ha potuto riscontrare quanto segue. In particolare, avuto riguardo alla circostanza dichiarata nel ricorso per



l'ammissione alla Amministrazione Straordinaria, ovvero che sarebbero risultati "inattuabile un sostegno finanziario ... ed inesigibili i crediti infragruppo", si segnala come la Meridi S.r.l. ha effettuato tra gli altri, da ultimo, e prevalentemente tra il 2016 ed il 2019, una serie di atti finalizzati, tra l'altro, ad erogare finanziamenti, anticipare canoni di locazione e rinunciare a crediti in favore della controllante Finaria S.p.A. e del Catania Calcio S.p.A.. In particolare, a titolo esemplificativo, la Meridi S.r.l., al contrario di ogni prassi commerciale, e comunque di gestione aziendale, non avendone ricavato un vantaggio almeno economico, ha anticipato canoni di locazione in favore della Finaria S.p.A. fino al 2026 per un importo pari ad Euro 6.414.000,00; tra il 2017 ed il 2019, ha rinunciato a parte dei crediti vantati nei confronti di Finaria S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 16.000.000,00; dal 2016, ha erogato finanziamenti in favore del Calcio Catania S.p.A. per complessivi Euro 4.078.291,00 per poi rinunciare agli stessi. La serie di atti summenzionati ha avuto come conseguenza l'evidente spostamento di importanti risorse della Meridi S.r.l. in favore della controllante e della partecipata, comportando una sottrazione di ingente liquidità, che avrebbe potuto e dovuto, invece, essere impiegata nell'esercizio dell'attività "core business" della Meridi stessa. Rispetto a tali scelte gestionali, sempre dalle verifiche sin qui effettuate, è emersa una influenza dominante della Finaria S.p.A. sulla Meridi S.r.l., in quanto gli atti eseguiti dalla controllata erano finalizzati ad adempiere al piano di risanamento ex art. 67 L.F. posto in essere dalla "capogruppo" nel proprio esclusivo interesse, ma con l'inevitabile e irreversibile lesione del patrimonio sociale della Meridi S.r.l.. Ciò ha potuto verificarsi, anche in conseguenza della circostanza che la governance della Meridi S.r.l. era, di fatto, la medesima che costituiva gli organi sociali e i soci della Finaria S.p.A. e del Calcio Catania S.p.A. . E, da ultimo, la mancanza di autonomia dell'amministratore unico Sig. Sapienza ha definitivamente contribuito ad aggravare la crisi dell'impresa. Al riguardo, infatti, proprio lo stesso amministratore unico, Sig. Carmelo Sapienza ha dichiarato al Collegio Commissariale, in sede di verbale di audizione, in data 27 gennaio 2020 di " ... non aver mai espletato realmente le funzioni di amministratore della Meridi, avendo sempre ricevuto ordini e disposizione su ciò che andava fatto o firmato dal Sig.



Antonino Pulvirenti”. Col risultato che, la gestione dell’impresa oggi insolvente, così come sopra delineata, ha portato la Meridi S.r.l. ad accumulare passività per oltre 100.000.000,00 di Euro.”;

rilevato che, in sintesi, le cause dell’insolvenza sono riconducibili: da un lato, ad errori gestionali dovuti alla: “*mancata implementazione di scelte manageriali che conducessero al conseguimento di target dimensionali relativi ai flussi di cassa operativi*” (cfr. pag.44 rel. cit.); dall’altro, dal progressivo impiego di denaro corrente invece che nella gestione caratteristica, in immobilizzazioni nei confronti della controllante;

rilevato che stante il rifiuto dei fornitori dell’impresa a proseguire il rifornimento delle merci nei punti vendita i commissari: “ (cfr. pagg.73 e 73 rel. ci.t);

rilevato che alla luce della redditualità aspettata da tale contratto i commissari hanno così relazioneto in ordine alle prospettive future di recupero dell’equilibrio economico della Meridi srl: “*Al fine di operare talune previsioni in merito alle prospettive future di recupero dell’equilibrio economico aziendale, gli scriventi, si sono avvalsi sia della documentazione fornita dalla direzione amministrativa della Meridi, e riguardante i risultati conseguiti sino all’annualità 2019, sia delle stime effettuate congiuntamente con il management di CONAD/SODISI ai fini dell’implementazione del contratto di somministrazione sottoscritto dalla Procedura e il richiamato primario operatore della GDO. E’ di tutta evidenza, infatti, che i risultati qui attesi e formulati con il piano elaborato dai Commissari, dovranno essere necessariamente integrati e formulati per il tramite di apposita relazione di stima ex artt. 62 co. 3 e 63 co. 1 D.Lgs. 270/99, posto che, per quanto si chiarirà nel successivo paragrafo, per l’eventuale prosecuzione dell’attività, l’unico programma già prevedibile a parere dei Commissari è quello previsto ex art. 27 co. 2 D.Lgs. 270/99, ovvero il "programma di cessione dei complessi aziendali". Le previsioni economiche del budget annuale 4-2020/4-2021, è il risultato della collaborazione tra la scrivente Procedura e i tecnici di CONAD/SODISI, documento con il quale sono state formulate le valutazioni in ordine alle prospettive di recupero dell’equilibrio economico della Meridi S.r.l.. Le proiezioni economico-patrimoniali contenute nel piano predisposto sono basate su stime ed ipotesi*



soggettive, su circostanze ed eventi non ancora realizzatisi, effettuate dalla Società. Pertanto, non può esservi certezza che i risultati attesi verranno effettivamente realizzati. In particolare, si segnala altresì che il raggiungimento degli obiettivi finanziari dipende da avvenimenti futuri, incerti e in gran parte indipendenti dalla volontà di Meridi, che in questa sede possono essere prefigurati sulla base della puntuale analisi del mercato effettuata e dalle robuste applicazioni predisposte unitamente al management di CONAD/SODISI che, a tutta evidenza, dispone di un efficace sistema di rilevazione del mercato di riferimento. La formulazione del piano elaborato dalla Procedura, a cui si rimanda integralmente per ogni ulteriore dettaglio, è quella finalizzata a fornire una prospettica valutazione economico – finanziaria circa gli impatti su Meridi S.r.l. in A.S determinati dall'intervenuto accordo commerciale in data 16 Marzo 2020 con Sodisi S.r.l.. Ad oggi, in particolare, l'Accordo prevede che il rifornimento dei punti vendita della rete Meridi a marchio Forté prenda avvio dalla data 13/4/2020, in progressione fino a concludere lo stesso il giorno 17/5/2020 Tale piano è stato formulato sulla base delle seguenti evidenze fattuali immediatamente successive all'ingresso in azienda da parte dei Commissari:

- l'aggiornamento alla data attuale del numero dei punti vendita disponibili per la vendita;*
- l'aggiornamento alla data attuale del numero dei dipendenti, ai fini dell'individuazione più precisa possibile degli oneri del personale;*
- la previsione conclusiva concordata con il Partner, circa il valore medio mensile di rifornimento a punto vendita, ipotizzata come uniforme per ognuno dei mesi di durata dell'Accordo;*
- il panel dei costi correnti di struttura di Meridi (tra cui, spese generali, spese per il godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione etc.), sulla base delle prime risultanze contabili alla data del 31/3/2020; ed infine,*
- la tempistica di avvio del rapporto commerciale col Partner, rinnovatasi per tener conto dello svolgimento completo delle fasi di organizzazione materiale della rete dei punti vendita.*

Occorre precisare come in questa sede, nell'ambito dell'evidenza dei costi di prededuzione, risultino ancora stime preliminari circa gli effetti dell'intervento dell'avviata procedura per



l'ottenimento della copertura CIGS di cui al momento si è ancora in attesa dell'esito, pure al fine dei conteggi di copertura relativi.

Al riguardo si precisa pure che le proiezioni economico – finanziarie riportate nel piano, vadano considerate sempre pre tax. Appare pure opportuno precisare che il piano dei conti elaborato, prevede una durata di 3 mesi + 12, ai fini di tener conto della durata minima della Proposta (12 mesi) e dei valori maturati in ambito di prededuzione, questi ultimi per il periodo intercorrente tra la data di intervento della Sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società e quella attesa di avvio del rifornimento dei punti vendita (ipotizzata con il 13/15 Aprile 2020). Ed infatti le assumptions in dettaglio prevedono fra l'altro le seguenti stime:

- un valore complessivo di fornitura su 12 mesi pari a circa €75,00 mln;*
- un markup sul valore di costo della fornitura pari al 25,0% (corrispondente ad una percentuale di costo del venduto sulle vendite pari al 20,0%);*
- una capacità di vendita valutata al 100,0% delle scorte, tenuto conto delle potenzialità della rete Meridi stimato col Proponente;*
- l'integrale stima degli oneri del personale includendo, oltre all'effetto CIGS, quello dei trattamenti di disoccupazione.*

Tali, peraltro pudrenziali, previsioni, trasferite nel conto economico prospettico, e finalizzato all'individuazione della possibilità che la Meridi possa raggiungere “ ... l'equilibrio economico tra costi e ricavi e che nel medio e breve andare l'esercizio presenti andamenti economico finanziari compatibili con le concrete possibilità di conveniente funzionamento dell'azienda”, al netto degli altri attivi eventualmente cedibili, così come individuati al cap. 7, e che rientrerebbero nel perimetro di cessione, mostrano la concreta possibilità che la Meridi possa conseguire gli obiettivi fissati dalla procedura di Amministrazione Straordinaria. Ed infatti, il Conto Economico di Meridi, tenuto conto delle analisi commerciali svolte col Partner per il caso di un contesto di mercato favorevole, evidenzia una prospettiva di conseguimento di ricavi nel periodo stimato 04/2020 – 04/2021 (12 mesi, considerando nel mese di Aprile 2020 la fase progressiva di riavvio)



pari a circa €93,70 milioni. Avuto riguardo alle assunzioni di vendita e di costo della Società prima considerate, la gestione così impostata riuscirebbe a determinare una marginalità operativa nei 12 mesi positiva e per un valore di circa €3,80 milioni:

CONTO ECONOMICO (€) - Stima

	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21
A) RICAVI													
1) Vendite	465.017,15	7.052.760,00	7.836.400,00	7.836.400,00	8.222.500,00	7.836.400,00	8.027.500,00	8.336.250,00	8.371.675,00	7.058.350,00	7.319.000,00	7.319.000,00	8.037.250,00
2) Altri ricavi e proventi:													
a) Vari (locazioni)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
b) Contributi a vario titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	465.017,15	7.052.760,00	7.836.400,00	7.856.400,00	8.222.500,00	7.836.400,00	8.047.500,00	8.336.250,00	8.371.675,00	7.078.350,00	7.319.000,00	7.319.000,00	8.057.250,00
B) COSTI													
3) Contratto fornitura ed assistenza	-372.013,72	-5.642.208,00	-6.269.120,00	-6.269.120,00	-6.578.000,00	-6.269.120,00	-6.422.000,00	-6.669.000,00	-6.697.340,00	-5.646.680,00	-5.855.200,00	-5.855.200,00	-6.429.800,00
4) Materiali confezionamento	-3.952,65	-59.948,46	-66.609,40	-66.609,40	-69.891,25	-66.609,40	-68.233,75	-70.858,13	-71.159,24	-59.995,98	-62.211,50	-62.211,50	-68.316,63
5) Differenze inventoriali	-4.650,17	-70.527,60	-78.364,00	-78.364,00	-82.225,00	-78.364,00	-80.275,00	-83.362,50	-83.716,75	-70.583,50	-73.190,00	-73.190,00	-80.372,50
6) Spese Generali e Servizi	-160.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00
7) Godimento di beni di terzi	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
8) Spese per il Personale													
a) Salari + Stipendi + Oneri sociali	-420.680,35	-420.680,35	-510.826,13	-420.680,35	-420.680,35	-420.680,35	-420.680,35	-420.680,35	-794.885,53	-420.680,35	-420.680,35	-420.680,35	-420.680,35
b) T.F.R.	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87	-45.673,87
c) Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altri costi del Personale	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Variazioni delle rimanenze di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Accantonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	-1.290.970,75	-6.863.038,27	-7.537.593,40	-7.447.447,61	-7.690.470,46	-7.374.447,61	-7.530.862,96	-7.783.574,84	-8.186.775,38	-6.737.613,69	-6.950.955,71	-6.950.955,71	-7.538.843,34
RISULTATO OPERATIVO	-825.953,60	189.721,73	298.806,60	408.952,39	532.029,54	461.952,39	516.637,04	552.675,16	184.899,62	340.736,31	368.044,29	368.044,29	518.406,66

Una tale prospettazione, peraltro prudente, dimostra la capacità del complesso aziendale di remunerare in maniera soddisfacente il capitale investito, che rappresenta, appunto, il requisito fondamentale dell'economicità. Naturalmente, essendo una tale stima basata sulla redditività prevista dal piano dell'impresa, l'effettiva sussistenza delle prospettive di recupero dell'equilibrio economico dipende dalla concreta fattibilità del piano” (pagg.76-80 rel. cit.);

rilevato che i commissari hanno così concluso la propria relazione: “In definitiva, considerato che l'art. 27 del D. Lgs. n. 270 del 1999 condiziona l'ammissione dell'impresa insolvente alla procedura di Amministrazione Straordinaria sull'essenziale esistenza di “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali” e che le analisi e le considerazioni svolte nella sezione precedente consentono ai Commissari di potersi esprimere favorevolmente in ordine alla possibilità che l'attività commerciale esercitata dalla Meridi S.r.l. recuperi l'equilibrio economico, ripristinando un rapporto fisiologico tra costi e ricavi mantenendo una posizione di rilievo nel settore di attività. Nella consapevolezza che le indicazioni offerte nella presente relazione, in ordine al futuro programma dell'Organo Commissariale, non



vincolano la decisione del Tribunale circa l'ammissione della Società alla procedura in questione, si ritiene opportuno rappresentare in questa sede talune motivate valutazioni sull'indirizzo del programma auspicabile per la Meridi S.r.l. In particolare, è possibile esprimere parere positivo in ordine all'adozione di un "programma di cessione dei complessi aziendali", da attuare sulla base dell'obiettivo prioritario e principale della conservazione dell'integrità dell'impianto produttivo/commerciale. Nell'ambito del piano suddetto, la continuità dell'attività produttiva/commerciale potrebbe aumentare le possibilità di successo delle operazioni di dismissione, incrementando i valori realizzabili anche in funzione di quegli elementi immateriali che sono propri delle sole imprese in funzionamento. In considerazione di ciò, una più intensa valorizzazione degli asset produttivi e un contemporaneo intervento sui costi e, per quanto possibile, l'incremento del fatturato - potrebbe offrire una adeguata tutela dell'interesse dei creditori. In linea con la ratio del D.Lgs. 270/1999, la cessione dei complessi aziendali dovrà essere effettuata avendo riguardo non solo al soddisfacimento dei creditori, ma alla loro competenza industriale/commerciale, all'ammontare dell'offerta di acquisto, nonché, all'aspetto della salvaguardia del patrimonio produttivo e del mantenimento dei livelli occupazionali.

9.1. Profili distintivi e criteri di scelta del programma

Ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, abbiamo già rilevato che la valutazione si incentra preliminarmente sull'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, trascurando il profilo del debito. Si guarda all'attività produttiva, che ha costi e ricavi, non ai debiti. Il debito grava sull'imprenditore insolvente e, nella fase preliminare di valutazione della ammissibilità all'amministrazione straordinaria, è, per così dire, sterilizzato. Ma il profilo del debito torna a farsi rilevante nella fase di individuazione del programma, quando occorre scegliere tra programma di cessione e programma di ristrutturazione. Ci si avvede allora che – nello spirito della legge – non basta conseguire l'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ma occorre che questo risultato sia assicurato stabilmente nel tempo ed occorre altresì tenere conto dell'interesse dei creditori. In questa prospettiva l'art. 27 cit. offre due strade:



□ a cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali);

□ la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione").

Come viene esattamente rilevato nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 270 del 1999, questa alternativa tra programma di cessione e programma di ristrutturazione corrisponde, sotto il profilo sostanziale, alle due diverse "gradazioni" con le quali le potenzialità di recupero sono suscettibili di manifestarsi. Nel primo caso, è possibile ripristinare de futuro l'equilibrio tra costi e ricavi, senza tuttavia che ciò consenta anche di sanare per integrum le passività precedentemente accumulate: la conservazione del patrimonio produttivo si attua perciò, tramite un mutamento della titolarità dell'impresa, della quale viene evitata, nelle more, la dissoluzione. Nel secondo caso, invece, l'amministrazione straordinaria prelude al recupero, da parte dell'impresa, della capacità di soddisfare regolarmente anche le obbligazioni pregresse e, dunque, al suo ritorno in bonis. Nel caso del programma di ristrutturazione, le attività imprenditoriali – recuperato l'equilibrio economico, soddisfatti i creditori (seppure non necessariamente in misura integrale) – rimarranno al medesimo imprenditore. Nel caso del programma di cessione, invece, per assicurare stabilmente l'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, occorre cederle, separarle dall'imprenditore insolvente ed affidarle ad altro imprenditore che prosegua l'esercizio dell'impresa, salvaguardando il patrimonio produttivo ed i livelli occupazionali. La gravità dell'insolvenza si riflette nella scelta dei programmi. Nel primo caso (programma di cessione) l'insolvenza è più grave: i complessi aziendali sono ceduti ad altro imprenditore ed i creditori sono soddisfatti attraverso i meccanismi previsti dagli artt. 67 e segg. del D. Lgs. N. 270 del 1999. Nel secondo (programma di ristrutturazione) l'insolvenza è meno grave e risulta essere uno stato reversibile: l'imprenditore rimane titolare dei complessi aziendali.

9.2. L'ipotesi del programma di ristrutturazione.



Rilievi critici e considerazioni ora svolte, unite alle analisi compiute in precedenza in ordine alla misura del debito gravante sulla società insolvente lasciano chiaramente intendere quale orientamento assumere, nel caso di specie, nella scelta del programma. La misura e le caratteristiche del debito gravante sulla Meridi fanno apparire, allo stato attuale, molto difficoltoso prefigurare un piano di ristrutturazione che consenta il ritorno in bonis dell'impresa.

Un piano di ristrutturazione dovrebbe, tra l'altro, necessariamente prevedere:

- una forte ricapitalizzazione dell'impresa;*
- i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori;*
- una parziale rinuncia dei creditori o, quantomeno, una lunga dilazione delle scadenze dei debiti (ovvero, più verosimilmente, entrambe le cose).*

Tali requisiti sembrano, allo stato attuale, tutti assolutamente improbabili. Quanto al primo, è sufficiente osservare che, sino ad oggi, non è stata manifestata alcuna concreta disponibilità dell'imprenditore, o di terzi, di provvedere ad una adeguata ricapitalizzazione (che richiederebbe comunque l'impiego di ingentissime risorse), anzi, la situazione dell'imprenditore, o per meglio dire del Gruppo allo stesso facente capo mostra un chiaro indirizzo alla completa "liquidazione" delle imprese ad esso riconducibili. Quanto agli altri due requisiti, è opportuno ricordare l'elevato ammontare delle passività anche di natura privilegiata. Peraltro, un ipotetico piano di ristrutturazione, tanto complesso per la misura e le caratteristiche del debito, assai difficilmente potrebbe essere portato a compimento nel breve arco temporale biennale stabilito dall'art. 27, 2° comma, lett. b).

9.3. L'ipotesi del programma di cessione dei complessi aziendali

Pienamente percorribile sembra, invece, l'ipotesi del "programma di cessione dei complessi aziendali e/o dei beni aziendali. Il programma dovrebbe essere ispirato dall'obbiettivo prioritario di conservare l'integrità e l'unità dell'azienda. Ovviamente, secondo lo spirito della legge, la cessione dei complessi aziendali dovrà essere eseguita avendo riguardo, nella scelta dell'acquirente, non solo al profilo del prezzo, ma anche al profilo della competenza industriale e



delle garanzie di salvaguardia del patrimonio produttivo e di mantenimento dei livelli occupazionali. Peraltro, il programma di cessione appare in grado di assicurare il conseguimento di ingenti risorse finanziarie, anche in considerazione dei seguenti aspetti: a. prezzi elevati, ragionevolmente ipotizzabili per la cessione di complessi aziendali in funzionamento (prezzi che certamente potranno beneficiare della valorizzazione di un indubitabile avviamento industriale e di mercato); b. risultati economici ragionevolmente conseguibili attraverso l'esercizio di eventuali azioni revocatorie. Rileva infine sottolineare come l'effettiva realizzabilità del programma di cessione dei cespiti aziendali appaia confortata dalle manifestazioni di interesse, alcune delle quali informali, già ricevute direttamente dai Commissari Giudiziali come quella formulata da CONAD/SODISI, la quale nei fatti lo ha manifestato con l'accordo di somministrazione sottoscritto con la Procedura. Manifestazioni che, pur non rappresentando un impegno vincolante, indubbiamente testimoniano della presenza di molte realtà imprenditoriali interessate. La trasformazione di tale interesse in impegni concreti, peraltro, sarà certamente facilitata dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che permetterà di proporre al mercato un'impresa pienamente operativa. Il programma di cessione appare, inoltre, pienamente compatibile con l'arco temporale di un anno stabilito a tal fine dalla legge. La redditività dell'impresa potrà, nel frattempo, fornire sufficienti risorse per la copertura del fabbisogno finanziario della procedura. In particolare, è possibile esprimere parere positivo in ordine all'adozione di un "programma di cessione dei complessi aziendali", da attuare sulla base dell'obiettivo prioritario e principale della conservazione dell'integrità e dell'unità del complesso produttivo/commerciale.

10.CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti i Commissari Giudiziali ritengono che nella fattispecie sussistono le condizioni previste dall'art. 81 D. lgs n. 270/99 ai fini dell'ammissione della Meridi S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria tramite la cessione del complesso aziendale sulla base



di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno"
(pagg.80-87 rel. cit.);

rilevato che col proprio parere il Ministero per lo Sviluppo Economico ha così concluso: *"In merito a quanto sopra rappresentato, preso atto del contenuto della relazione e delle conclusioni dei commissari giudiziali, questo Ministero, pur non ignorando le incognite connesse alla prosecuzione delle attività per i prossimi mesi, valuta che l'instaurazione della procedura dell'amministrazione straordinaria possa consentire la salvaguardia dell'attività produttiva e dell'occupazione, anche alla luce di quanto fatto rilevare dai Commissari in merito al contratto di somministrazione già in essere. Rimangono naturalmente ferme le necessarie opportune verifiche sulla concreta fattibilità del recupero, anche con riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria; tale approfondimento potrà evidentemente essere svolto in sede di predisposizione del programma della procedura, che, come evidenziato dai Commissari, dovrà tendere verso l'obiettivo di cessione del complesso aziendale sulla base della prosecuzione dell'esercizio di impresa, di durata non superiore ad un anno. Quanto sopra appare in armonia con il generale impianto del decreto legislativo n. 270/1999 che, nell'introdurre la disciplina dell'amministrazione straordinaria, ha configurato tale procedura come tentativo finalizzato alla conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa insolvente; nell'ambito di tale esperimento conservativo, potrà conseguentemente avviarsi il piano di riequilibrio economico delle attività, con parallela ricerca di un soggetto terzo cui trasferire le attività";*
ritenuto che il Collegio condivide tutte le superiori argomentazioni, riscontrate dai dati economico-finanziari riportati dal commissario giudiziale e tratti dalle relazioni e dai numerosi allegati che corroborano la citata relazione ex art. 28;

ritenuto, infatti, che deve aversi riguardo alle finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria la cui ratio deve essenzialmente ricondursi alla conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, cui si riconnette il corollario certo non trascurabile della salvaguardia dei livelli occupazionali con l'ausilio dell'istituto della CIGS;



ritenuto che, in siffatta ottica, le iniziative assunte dal commissario giudiziale e avallate dal Giudice delegato (tra cui le professionalità ausiliarie di cui ha fatto ricorso sub artt. 19 del D.L.vo n. 270/1999 in relazione all'art. 32 L.F. e la sottoscrizione del contratto di somministrazione/estimatorio) hanno consentito, nel breve lasso di tempo seguito alla sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza, il progressivo recupero dell'avviamento commerciale e un piano di mantenimento dell'attività di impresa nella prospettiva di cessione al mercato;

ritenuto che le superiori considerazioni vanno collocate nel quadro del peculiare settore di in cui l'impresa opera che si pone –nell'attuale momento storico connesso all'emergenza cd COVID19- in controtendenza rispetto ai generali andamenti di mercato e della manifestazione di interesse già palesata da soggetto operante nel medesimo settore;

ritenuto che quanto sin qui esposto conforta nella conclusione circa le concrete possibilità di riequilibrio (mantenimento) dell'attività imprenditoriale (pur parziale) da parte di soggetti terzi affidabili, i quali godano di adeguate disponibilità economico-finanziarie, da individuarsi in attuazione all'uopo di un adeguato programma ad approntarsi avente le caratteristiche ex art. 27, comma 2, lett. a) d.lgs.270/1999;

ritenuto che sussistono le condizioni per la declaratoria dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

ritenuto che va disposto che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione dei commissari giudiziali e sino alla nomina del commissario straordinario, avvenga conformemente alle modalità già disposte con la sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 30 e 32 del D.L.vo n. 270/1999

DICHIARA l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società Meridi s.r.l. con sede in Belpasso, c.da Rubino, strada provinciale 14, n. R.E.A. CT-199268;



DISPONE che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione dei commissari giudiziali e sino alla nomina del commissario straordinario, avvenga conformemente alle modalità già disposte con la sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza;

ORDINA che il presente decreto sia comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, e che ne sia data comunicazione, a cura della cancelleria, alla Regione e al Comune di Belpasso.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22/05/2020

Il Presidente

(Dott. Mariano Sciacca)

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

